

REPERTORIO N. 182.583

RACCOLTA N. 30.465

VERBALE DI ASSEMBLA

REGISTRATO A

REPUBBLICA ITALIANA

MONZA

IL 02/07/2010

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti dieci.

N. 9371

SERIE 1T

EURO 168,00

In Monza, Viale G.B. Stucchi, n. 64.

Avanti a me il dott. Carlo Maria Giovenzana Notaio, residente in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

Boffi Elio nato a Nova Milanese il 14 luglio 1949, domiciliato per la carica in Milano, Viale Fulvio Testi, 280.

Detto comparente, cittadino italiano come conferma, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della società

"SINVEST SOCIETA' COOPERATIVA"

(in forma abbreviata SINVEST S.C.)

con sede in Milano (Mi), Viale Fulvio Testi n. 280,

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10484980155,

numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1380737.

Detto comparente, nell'anzidetta sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del-

la predetta società indetta in questo luogo, giorno ed ora (in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 27 giugno 2010, a mezzo avviso personale e affisso nei locali della sede sociale, ai termini di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

Adeguamento dello statuto alle nuove esigenze sociali.

Parte ordinaria:

omissis.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza il richiedente mentre io Notaio redigo il presente verbale ai sensi di legge.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la legalità dell'odierna seduta per essere presenti complessivamente numero 10 (dieci) soci, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tutti i consiglieri signori Perego Paolo, Brando Giancarlo, Villa Giovanni, Rossoni Maurizio, Loda Mario e Brambilla Enrico nonchè i Sindaci Effettivi signori Mariani Maurizio, Pavia Gianluca e Pavia Mauro,

il tutto come risulta dall'elenco che qui si allega sotto "A".

L'assemblea pertanto con voto unanime si dichiara validamente costituita e deliberante e il Presidente dell'assemblea inizia la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del gior-

no, invitando l'avv. Michele Testa, consulente della società, ad illustrare le modifiche che si intende apportare allo statuto sociale. L'avv. Michele Testa illustra quindi brevemente il contenuto degli articoli 9, 16 e 35 dello statuto, modificati anche in seguito ad intesa con la Banca d'Italia.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

1 - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, che i comparenti tutti dichiarano di ben conoscere per averne avuto conoscenza prima d'ora, e per essere già stato oggetto di discussione fra i soci.

Il nuovo testo dello statuto sociale, composto da numero 39 (trentanove) articoli viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";

2 - di dare espresso mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione della società al fine di apportare al presente verbale le eventuali modifiche richieste in sede di deposito presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore diciotto e minuti trenta.

Spese del presente con tutte le annesse e dipendenti a carico della Società.

Ometto, a richiesta del comparente, consenziente l'assemblea, la lettura degli allegati, dichiarando i comparenti tutti di

avere piena conoscenza di detti allegati.

Il presente atto,

da me letto presente l'assemblea, al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, consta di un solo foglio dattiloscritto con mezzo elettronico, da persona fida, per tre intere facciate e parte della presente quarta e da me completato a mano

F.to Elio Boffi

F.to dr. Carlo Maria Giovenzana Notaio L.S.

ALLEGATO "B" AL N. 182583/30465 DI REP.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita in forma di Società Cooperativa, a mutualità prevalente, la società denominata

"SINVEST Società Cooperativa"

in forma abbreviata "SINVEST S.C."

che per brevità sarà di seguito indicata con la parola "Confidi".

Il "Confidi" è costituito ed opera ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 13 D.L. 269/03, convertito con modificazioni in legge 326/03, di seguito DL 269/03.

Art. 2 - Sede

Il Confidi ha sede nel territorio del Comune di Milano. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere unità locali, sedi secondarie e trasferire la sede sociale nel territorio comunale.

Art. 3 - Durata

La durata del "Confidi" è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPI MUTUALISTICI E OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopi

Il "Confidi", basato sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, svolge la propria attività esclusivamente a favore delle imprese associate.

Il "Confidi", ai sensi dell'art. 13 DL 269/03 svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l'utilizzazione di risorse provenienti, in tutto od in parte dalle imprese associate, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento, da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed i servizi ad essa connessi e/o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, il "Confidi" può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese consorziate. Nell'esercizio di tale attività, inoltre, il "Confidi" potrà ricevere garanzie, controgaranzie e co-garanzie sia dal confidi di secondo grado, sia dal fondo di garanzia interconsortile, a cui sia rispettivamente, associato ed aderente, sia da compagnie assicurative in relazione a strumenti di copertura che rispettino i requisiti previsti dalle normative contenute nelle circolari 263 e 216 di Banca d'Italia.

Tra le operazioni di credito e di finanziamento vanno intese anche quelle di leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite, in qualsiasi forma, disponibilità finanziarie per lo svolgimento dell'attività delle imprese associate.

Il "Confidi" può svolgere servizi di informazione, consulenza, assistenza delle imprese consorziate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

Il "Confidi" potrà compiere ogni atto espressamente delegato ad essa dagli Enti pubblici in materia di legislazione nazio-

nale, regionale/locale di incentivazione nonché, nei limiti temporali previsti dall'art.13 comma 55 del DL 269/03, potrà gestire fondi pubblici di agevolazione e prestare garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposta alle imprese associate.

Il "Confidi", inoltre, potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti agli stessi, nonché partecipare ad Associazioni di rappresentanza, Società, Società Consortili, Consorzi, i cui scopi sociali non siano in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli, restando comunque precluse le attività riservate ai sensi delle leggi n° 1815/1939, n° 39/1989, n° 1/1991, n° 197/1991, DL 385/1993 e lo svolgimento di esse verso il pubblico, ai sensi delle attività previste dall'art. 106 DL 385/1993.

I rapporti mutualistici tra il "Confidi" e gli associati possono essere disciplinati da apposito regolamento mutualistico ai soci, nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l'attività. Il Regolamento mutualistico è approvato su proposta del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2521 del C.C.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti soggettivi dei soci.

Il numero di soci, è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte del "Confidi":

- le imprese artigiane, iscritte all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 Agosto 1985 n° 443;

- le piccole medie imprese rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell'unione europea in materia di aiuti alle imprese, che svolgono attività industriali, commerciali, turistiche e di servizi.

Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al "Confidi" possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.

Le imprese, per poter essere ammesse a socio del "Confidi", non devono avere in corso procedure concorsuali; il loro titolare, i singoli soci o il rappresentante legale non devono aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con il "Confidi", è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera al "Confidi".

Gli Enti pubblici e privati e le Imprese di maggiori dimensio-

ni possono sostenere l'attività del "Confidi", con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 13 comma 10 del DL 269/2003.

I sostenitori possono essere invitati alle Assemblee sociali, non hanno diritto di esercitare il voto e non possono beneficiare dei servizi erogati dal "Confidi".

Art. 6 - Modalità di ammissione a socio

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione o ad altro organo delegato del confidi specificando il cognome e il nome o la denominazione sociale, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede legale, la cittadinanza ed i dati anagrafici, del legale rappresentante in caso di società o di altri organismi associativi. Con la domanda il richiedente deve esplicitamente assumersi l'obbligo di osservare le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e degli eventuali Regolamenti adottati nonché le deliberazioni assunte dai competenti organi Sociali.

Il richiedente deve sottoscrivere e versare entro dodici mesi le quote sociali secondo quanto deliberato in proposito dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato del confidi; e, se deliberato, il sopraprezzo di ammissione, da considerarsi ai sensi dell'art. 2528, 2° comma c.c., non soggetta a restituzione sotto alcuna forma in caso di scioglimento del rapporto sociale; e, se deliberato, gli eventuali diritti di segreteria.

In caso di mancato versamento di almeno una quota sociale entro il termine di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della domanda, il Consiglio di Amministrazione provvederà a disporre l'esclusione del socio secondo quanto previsto dall'art. 10.

L'ammissione a socio è disposta con delibera insindacabile dal Consiglio di Amministrazione o di altro organo delegato del confidi che ne curerà la trascrizione nel libro dei soci ad avvenuto versamento delle quote sociali.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio acquisisce il diritto alle prestazioni dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) - concorrere alla formazione del capitale sociale con il versamento delle quote sociali sottoscritte;
- b) - attenersi alle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) - concorrere ai costi di funzionamento e di gestione del "Confidi", nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mediante il versamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari, commisurati all'entità della

garanzia ricevuta dal "Confidi", nonché altri contributi in denaro, a fronte delle prestazioni di servizi erogati dal "Confidi" quali, ad esempio, diritti di segreteria per prestazione di assistenza o di garanzia, servizi di informazione e consulenza in materia finanziaria, creditizia e assicurativa;

d) incrementare la quota di capitale sociale, versare quote di deposito cauzionale o prestare garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione delle garanzie da parte del "Confidi".

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, morte ed esclusione.

Art. 9 - Recesso, decadenza e morte

Ferme le disposizioni inderogabili di legge, il socio può in qualsiasi momento recedere dal "Confidi" con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r.

Coerentemente con la deroga prevista dall'art. 2437 comma 2° del c.c, resta preclusa ai soci la facoltà di recesso nel caso in cui non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) La proroga del termine.

b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione del "confidi", salvo delega ad altri organi del confidi, accertarsi se sussistono

le condizioni per l'accettazione del recesso. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte dell'impresa richiedente, delle obbligazioni contratte con il "Confidi" e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di inefficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi da parte dell'impresa recedente.

La delibera del Consiglio di Amministrazione, o di altro eventuale organo del confidi delegato, attestante l'accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per iscritto, al Socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, o da altro eventuale organo del confidi, nei confronti del socio che:

- abbia cessato l'esercizio della propria attività avendo effettuato la relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;
- non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al "Confidi";
- non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 7.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazioni nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo delegato del confidi.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza debbono essere comunicate al Socio interessato mediante raccomandata a.r. da spedirsi entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.

I Soci decaduti che entro un anno dalla suddetta comunicazione, non facciano richiesta di restituzione delle quote sociali perdono il diritto alla restituzione delle stesse quote, che saranno devolute a riserva.

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, fatta salva ogni responsabilità stabilita a loro carico dalla legge, condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del defunto, delle obbligazioni contratte con il "Confidi" e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di inefficacia della richiesta, con dichiarazione scritta dello

stesso soggetto finanziatore, da presentarsi da parte dell'erede.

Gli eredi entro un anno dalla morte del Socio possono designare uno di loro perché assuma la qualifica di Socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi, purché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto.

Il designato diventerà perciò Socio soltanto a deliberazione avvenuta dal Consiglio di Amministrazione, o di altro organo delegato del confidi, di accoglimento della designazione.

Qualora gli eredi non procedano ad alcuna designazione oppure non chiedano la restituzione delle quote versate dal defunto entro il termine suddetto di un anno, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute alle riserva.

Art. 10 - Esclusione

Oltre ai casi previsti dalla legge l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, o di altro organo delegato del confidi, nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali, per quanto concerne gli obblighi dagli stessi previsti; senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il "Confidi", si sia reso inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni

per le quali il "Confidi" abbia rilasciato garanzie, svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contrari agli interessi sociali.

E' inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali il confidi abbia rilasciato garanzia reale o personale.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo delegato dal confidi.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata a.r., da spedirsi entro 15 giorni dalla data della delibera stessa.

Avverso le suddette deliberazioni del consiglio di amministrazione l'interessato potrà proporre ricorso scritto motivato agli stessi organi a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra citata.

Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera. Il consiglio di Amministrazione, o altro organo delegato del confidi, in ordine al ricorso presentato dall'escluso, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega l'esclusione, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà

nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 36.

Art. 11 - Effetti del recesso, della decadenza, della morte e dell'esclusione

Il socio uscente ha diritto alla sola liquidazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate.

Nel caso in cui il socio sia stato escluso, perché inadempiente nei confronti del "Confidi" per qualsiasi motivo, il "Confidi" applicherà la ritenzione della quota sociale e di ogni altra somma depositata, presso il "Confidi" stesso, fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

I soci uscenti, a qualsiasi titolo, qualora abbiano in corso operazioni garantite dal "Confidi", non hanno diritto alla liquidazione della propria quota sociale e di eventuali depositi cauzionali, se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del soggetto finanziatore, nonché assolto ad ogni obbligo nei confronti dello stesso "Confidi".

In caso di insolvenza la quota sociale ed eventuali depositi cauzionali verranno utilizzati a parziale compensazione di ogni credito liquido vantato dal "Confidi".

Il rimborso delle quote sociali, salvo quanto previsto dal precedente comma, deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, in cui il recesso, la decadenza, la morte hanno avuto efficacia. Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di

contributo, commissioni, diritti di segreteria o a qualsiasi altro titolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rimandare i pagamenti predetti alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui dovevano essere effettuati, ove gli stessi comportino una diminuzione complessiva del patrimonio sociale, rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente superiore al venti per cento.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE SOCIALI

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio del "Confidi" è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria, se costituita dall'Assemblea;
- d) da eventuali altre riserve, se costituite dall'Assemblea;
- e) dagli eventuali utili d'esercizio portati a nuovo;
- f) dalla riserva fondo rischi indisponibile;
- g) da eventuali altre riserve;
- h) da riserve generate da donazioni, lasciti ed elargizioni di Enti diversi e da privati;
- i) dalle riserve costituite da contributi dello Stato, di Enti pubblici territoriali e di altri Enti pubblici o privati, sia nazionali che esteri.

Art. 13 - Capitale sociale e quote sociali

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro).

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili; non possono essere cedute, con effetto verso il "Confidi", né a terzi né ad altri soci. Le quote stesse non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli di qualsiasi natura con effetto verso il "Confidi" durante la vita della medesima, salvo il diritto di recesso.

Le quote sottoscritte da ciascun socio non possono superare il 20% (vento per cento) del capitale sociale.

E' esclusa qualsiasi remunerazione del capitale sociale

Art. 14 - Fondo di garanzia

Il "Confidi" potrà istituire un apposito Fondo di Garanzia con versamenti richiesti ai propri soci, a titolo di cauzione temporanea, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato e commisurata all'entità della garanzia richiesta e prestata dal "Confidi".

Art. 15 - Responsabilità patrimoniale del "Confidi"

Il "Confidi" risponde delle obbligazioni sociali assunte tramite i propri Organi esclusivamente con il suo patrimonio sociale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Art. 16 - Esercizio Sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il bilancio di esercizio, deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera del Consiglio di Amministrazione, devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo del "Confidi".

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 - Utile d'esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

a) In misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a Riserva Legale.

b) Per la restante parte come deliberato dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 18 - Requisiti mutualistici

Non possono essere distribuiti utili, riserve o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure

re in caso di scioglimento del "Confidi", né in caso di cessazione del rapporto sociale a qualunque titolo ciò avvenga. E' altresì vietata l'emissione di strumenti finanziari.

In caso di scioglimento del "Confidi", l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai Soci, va devoluto, ai sensi dell'articolo 13 comma 19 del DL 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il "Confidi" aderisca o, in mancanza, ad altro fondo come indicato dallo stesso comma.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi del "Confidi"

Gli organi del "Confidi" sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore

Art. 20 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie possono essere convocate anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione è eseguita, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del suo Presidente e comunicata mediante l'affissione dell'avviso in modo visibile nella

sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 2366 c.c., contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, da fissare a distanza l'una dall'altra non inferiore a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le Imprese associate l'avviso di convocazione delle Assemblee, ivi compresa la pubblicazione su organi di comunicazione di Sinvest o su periodici distribuiti dall'Associazione Sindacale denominata APA - Confartigianato Imprese.

Non è preclusa ogni altra forma di comunicazione.

In mancanza delle suddette formalità le assemblee, sia Ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli Amministratori e dei sindaci.

In tal caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, ed inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai sindaci non Presenti.

Art. 21 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio e quante altre volte:

- il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario;
- ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, dal Collegio Sindacale o almeno da un quinto dei soci.

In entrambi i casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Consiglio di Amministrazione, della relativa richiesta.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti oltre a quelli riservati ad essa dalla Legge:

- discutere ed approvare il bilancio di esercizio;
- procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- fissare le direttive di massima per il Consiglio di Amministrazione;
- prendere atto delle deliberazioni del Consiglio stesso;
- determinare la misura dei compensi o dei gettoni di presenza da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente ed ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Esecutivo nonché ai Sindaci;
- trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto o

per norma di legge;

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti per fini mutualistici del "Confidi", con le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 22 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, ad esclusione di quelle eventualmente demandate allo stesso Consiglio, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, sullo scioglimento del "Confidi", sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

In prima convocazione le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 24 - Votazioni nell'Assemblea dei Soci

Per le votazioni, si procederà con metodo palese, normalmente per alzata di mano o da altra forma equivalente ed a maggioranza dei voti dei soci presenti in proprio o rappresentati per delega ad eccezione della nomina delle cariche sociali che

devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 25 - Partecipazione all'Assemblea dei Soci

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei Soci, e che abbiano versato almeno una quota da almeno 90 (novanta) giorni alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio.

Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci con delega separata per ognuno di essi.

Art. 26 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di mancanza di entrambi l'assemblea provvederà a nominare il proprio presidente scegliendolo fra i soci presenti.

L'assemblea nomina, anche tra i non soci, il segretario e, quando occorrono, due scrutatori scegliendo fra i presenti alle Assemblee stesse. Le funzioni di segretario, nell'Assemblea Straordinaria, devono essere svolte da un Notaio.

Le deliberazioni Assembleari devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente delle Assemblee medesime, dal Segretario e dagli Scrutatori se nominati.

Art. 27 - Assemblee separate

Le Assemblee Separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 C.C..

Le Assemblee Separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno alla Assemblea Generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee Separate.

Alle Assemblee Separate si applicano le norme stabilite alle Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le Assemblee Separate:

Sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea Generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato.

Possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della 1° convocazione dell'Assemblea Generale.

Sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le Assemblee dei soci.

Sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ne o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee Separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci del "Confidi".

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'Assemblea Generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio e per delega all'Assemblea Separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea Separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea Generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di n. 10 voti o frazione.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito del "Confidi" o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola Assemblea Separata dovrà essere redatto e sottoscritto, tempestivamente, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di Ammini-

strazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee.

All'Assemblea Generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee Separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle Assemblee Separate non possono essere autonomamente impugnate.

Per le impugnazioni delle Assemblee Generali si applica il comma 5 dell'art. 2540 C.C..

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione del "Confidi" è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), da fissarsi dall'assemblea all'atto dell'elezione, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 2542, 2° comma c.c.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di candidature presentate almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria di rinnovo delle cariche sociali, mediante a.r inviata presso la sede legale all'attenzione del Collegio Sindacale, che ne verifica l'ammissibilità nei termini della rispondenza ai requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le proprie candidature soltanto i soci iscritti nel Libro Soci, che abbiano versato almeno una

quota da almeno 90 giorni alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2542 c.c. un rappresentante designato da Ente pubblico, anche non associato al "Confidi" ed eventualmente un altro membro non socio.

La nomina della maggioranza del Consiglio di amministrazione deve comunque essere riservata all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, fino al limite massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione il coniuge nonché i parenti o affini, fino al terzo grado incluso, di altro Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nell'ambito dei componenti eletti dall'Assemblea, il presidente, un Vice Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo costituito da membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del "Confidi" e la firma sociale, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, sull'esecuzione

delle deliberazioni degli organi Sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione

Il Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice presidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni.

Art. 30 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente, oppure dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno un terzo dei Consiglieri, dal Collegio Sindacale o dal Direttore.

La convocazione del Consiglio è fatta con comunicazione scritta, indicante gli argomenti all'ordine del giorno da spedirsi, con qualsiasi mezzo, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

La documentazione relativa agli argomenti in discussione dovrà essere trasmessa ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno 24 ore prima della data prevista per l'adunanza.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le adunanze sono altresì valide, anche in mancanza della previa convocazione, quando è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non è ammessa delega di alcuno.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono assunte con metodo palese.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, dal Vice Direttore se presente.

Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione degli incarichi.

Art. 31 - Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri e attribuzioni per la gestione Ordinaria e straordinaria del "confidi" che non siano riservate per legge o per lo Statuto all'Assemblea dei Soci, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. compilare i Regolamenti mutualistici previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- c. redigere i bilanci;
- d. deliberare e stipulare tutti gli atti, convenzioni, definizione di tariffari, e contratti di ogni genere inerenti l'og-

getto sociale, nonché darvi esecuzione;

e. conferire procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà per legge attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché nominare un Direttore determinandone le funzioni;

f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, salvo eventuale delega di attribuzione ad altri organi sociali;

g. deliberare in merito alla concessione delle garanzie collettive e garanzie in genere a favore dei soci, salvo delega ad altri organi sociali;

h. deliberare l'acquisto e l'alienazione di quote, titoli azionari e obbligazionari nonché beni o diritti mobiliari o immobiliari;

i. licenziare e assumere il personale del "Confidi" fissando le mansioni e la retribuzione;

j. surrogare gli eventuali consiglieri dimissionari, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione;

k. delegare parte delle attribuzioni, fatta eccezione solamente per quelle relative alla redazione dei bilanci e per quelle non delegabili per legge, al Comitato Esecutivo;

l. assumere la responsabilità delle scelte strategiche aziendali;

m. approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;

n. definire la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

o. determinare un'articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e verificarne l'esercizio;

p. assicurarsi che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;

q. assicurarsi che venga verificata periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità del sistema dei controlli interni anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;

r. approvare il piano dell'auditing.

s. Adottare tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;

t. compiere tutti gli atti e operazioni utili e necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui all'art. 2365, 2° comma c.c., l'adeguamento dello statuto a future disposizioni norma-

tive.

Art. 32 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio:

a - gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

b - i parenti e gli affini degli Amministratori, entro il quarto grado, e coloro che hanno nel "Confidi" un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

Art. 33 - Attribuzione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal "Confidi" e sul suo concreto funzionamento ai sensi degli art. 2403 e 2409/ter C.C. ed in particolare:

- contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione, preservando l'autonomia della società;

- effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione;

- effettua il controllo sull'informativa alla Banca d'Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;

- valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno e coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale;

- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avendo idonea conoscenza dei sistemi adottati dall'intermediario, del loro corretto funzionamento, della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale;

- vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa del processo e monitora complessivamente sullo stato di adeguatezza patrimoniale.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Essi possono operare anche individualmente e deliberare a maggioranza di voti.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 del codice civile in ordine al carattere mutualistico del "Confidi".

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409/bis e seguenti del C.C.

L'Assemblea dei Soci può deliberare l'assegnazione dell'incarico di controllo contabile anche al Collegio Sindacale.

La nomina e la determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico, del soggetto deputato al controllo contabile spettano all'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in materia di controllo contabile, le disposizioni di cui agli articoli 2409/bis a 2409/septies del C.C.

Art. 34 - Attribuzione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri di rappresentanza attribuiti loro anche in via disgiuntiva, e da un altro membro del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio stesso.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, con parere consultivo, il Direttore e il Vice Direttore, se presente, con funzioni di segreteria.

Al Comitato Esecutivo competono i poteri che gli vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione nomina nelle forme di legge il Direttore, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Il Direttore assicura il corretto funzionamento della macchina operativa ed è a capo della struttura aziendale e del personale preposto.

Dirige le attività delle singole unità organizzative, gestisce il dimensionamento e fornendo linee guida operative ai responsabili delle funzioni. Cura inoltre gli aspetti giuridici, amministrativi e sindacali collegati alle risorse umane, definendone i meccanismi di retribuzione e di valutazione del personale.

Valuta ciclicamente l'efficienza della macchina operativa per individuare criticità ed aree di miglioramento in funzione degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Cura, salvo diversa indicazione degli organi amministrativi competenti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Gestisce le relazioni con le Autorità di Vigilanza.

Su proposta del Direttore il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore dotato degli stessi poteri ed attribuzioni del Direttore, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Inoltre al Direttore possono essere delegati specifici poteri

dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

La nomina del Direttore come pure la revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALE

Art. 36 - Clausola compromissoria

Le imprese associate sono obbligate a rimettere alle decisioni di un Collegio Arbitrale la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio per il Pubblico Ministero, e che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazioni adottate agli organi consortili, nonché da quelle derivanti dalle modificazioni dello statuto stesso, e le controversie che, comunque, insorgessero tra il "confidi" e i soci stessi in dipendenza dei rapporti sociali e mutualistici.

La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso il "Confidi" da amministratori o da liquidatori, nonché per tutte le controversie promosse verso Amministratori o da liquidatori.

Il Collegio Arbitrale è formato da tre membri da nominarsi dal presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale deciderà, in via rituale e secondo diritto

Art. 37 - Scioglimento e liquidazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli Amministratori conservano il potere di gestire il "Confidi", ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento del "Confidi" dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i terzi soci.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il registro delle Imprese, gli Amministratori cessano dalla loro carica, e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione del "Confidi".

In qualsiasi momento l'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, alla scadenza prevista dallo Statuto Sociale. Nella nota inte-

grativa, i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

In caso di scioglimento del "Confidi", il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere devoluto ai sensi del precedente art. 18.

Art. 38 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 4, 16 e 18 del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile e alle leggi speciali sulle Cooperative e sui Confidi.

F.to Elio Boffi

F.to dr. Carlo Maria Giovenzana Notaio L.S.